COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 del 20/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – ESAME E APPROVAZIONE.

L'anno 2021 il giorno venti del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	SANTINI GIOVANNI	Sindaco
X	PADOVANI BARBARA	Consigliere
X	TONNI STEFANO	Consigliere
X	VIGNOLO MARTINA	Consigliere
X	MORANDI ANGELA	Consigliere
X	GNUTTI ENRICO	Consigliere
X	BIAVATI ANDREA	Consigliere
X	ENOBAS ESE CLAUDIO-EGHOSASERE	Consigliere
X	BRAGA VERONICA	Consigliere
X	CAPONITI SANTINA	Consigliere
X	FEDERICI LUIGI	Consigliere
X	BIANCHINI SARA	Consigliere

Totale presenti: 12 Totale assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 11 del 20/04/2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – ESAME E APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che: "*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;

RICHIAMATO il D.L. 14/01/2021, n. 2: "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021."* con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 6 in data 10/04/2020, che stabilisce i criteri per lo svolgimento delle sedute di consiglio comunale in modalità telematica.

DATO ATTO che il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematica, in osservanza delle norme emanate per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID – 19.

Il Segretario Comunale accerta le presenze tramite appello nominale, effettuato tramite audio, e tramite visualizzazione dei partecipanti, tramite video.
Per la votazione, verifica ulteriormente, all'inizio della espressione del voto, la presenza dei votanti.";

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte dell'assessore Veronica Braga, riportata nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta consigliare.

PREMESSO che l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e testualmente dispone:

"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 837 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ATTESO che:
- il canone di cui al comma 837 sopra richiamato si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019;
- il suddetto "canone" sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che l'Ente con apposita deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 02/02/2021 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina provvisoria;

ATTESO che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019 "*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*";

RITENUTO, pertanto, di ottemperare all'adozione del "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" con decorrenza 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni*";

VISTO ed *ESAMINATO* lo schema di "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 all'articolo 30, comma 4, ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

PRESO ATTO che:

- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;
- la nota MEF del 23 marzo 2021 "obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021 – indicazioni operative", definisce per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che "I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it**.** Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "*entrate tributarie dei comuni*";

RAVVISATA la natura patrimoniale del canone di cui trattasi che, pertanto, esclude l'obbligo di trasmissione del regolamento per la successiva pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTI:

- il "Regolamento generale delle entrate comunali" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, così come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9, in data 20.04.2021;

- il "Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", così come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10, in data 20.04.2021;

- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ATTESO CHE l'articolo 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 attribuisce al consiglio la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

DATO ATTO CHE sulla presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - area economico-finanziaria, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI APPROVARE,* ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, il "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – allegato A;

2. *DI STABILIRE* che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021;

3. *DI DARE ATTO* che:
 - il canone di cui al comma 837 richiamato in premessa si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019;
 - il suddetto "canone" sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

4. *DI DARE, ALTRESÌ, ATTO* che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, recate dall'art. 1, commi 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

5. *DI DARE ATTO* che la determinazione delle tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è di competenza della Giunta comunale;

6. *DI DARE ATTO* che il Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Servizi Tributari, rag. Claudio Ferrari, è responsabile del procedimento e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

7. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione *"Amministrazione trasparente"* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 nella sotto – sezione di primo livello "*Disposizioni generali*", sotto – sezione di secondo livello *"Atti generali";*

8. *DI DARE ATTO,* ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

INOLTRE, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento finalizzato all'introduzione di norme regolamentari aggiornate e più rispondenti alle esigenze sopravvenute,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 12 contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco	Il Segretario Comunale
Avv. Giovanni Santini	Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

COMUNE DI NUVOLENTO

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ADIBITO A MERCATO

MERCATO SETTIMANALE	Tariffa standard	Coefficiente	Tariffa giornaliera	Tariffa oraria (calcolata su 9 ore come da comma 843 art. 1 Legge 160/2019)	Totale ore mercato	Unità di misura	**Tariffa da applicare ad ogni mercato (52/anno)**
Banchi di vendita e simili con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi BANCHI ORTOFRUTTA	0,60 €	0,600	0,360 €	**0,040 €**	5	mq	**0,20 €**
Banchi di vendita e simili con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi BANCHI ALIMENTARI	0,60 €	0,400	0,240 €	**0,027 €**	5	mq	**0,13 €**
Banchi di vendita e simili con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi BANCHI PRODOTTI DUREVOLI	0,60 €	0,350	0,210 €	**0,023 €**	5	mq	**0,12 €**

MERCATO NON RICORRENTE	Tariffa standard	Coefficiente	Tariffa giornaliera	Tariffa oraria (calcolata su 9 ore come da comma 843 art. 1 Legge 160/2019)	Unità di misura
Banchi di vendita senza concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi BANCHI ALIMENTARI/ORTOFRUTTA	0,60 €	0,850	0,510 €	**0,057 €**	mq
Banchi di vendita e simili senza concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi BANCHI PRODOTTI DUREVOLI	0,60 €	0,580	0,348 €	**0,039 €**	mq
Banchi di vendita e simili senza concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi BANCHI PRODOTTI DUREVOLI	0,60 €	0,500	0,300 €	**0,033 €**	mq